

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

PROVINCIA DI VICENZA

N. 131 di Reg.



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **Ventidue** del mese di **Dicembre**, alle ore **11:00** nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. **MASERO ERMINIO** con l'assistenza del Segretario Comunale **EMANUELE GAETANO** e nelle persone dei Sigg. Assessori:

LONGHI CRISTINA	A
BERTOLLO MAURIZIO	P
PEROTTO SONIA	P
BORTOLOSO GASTONE	P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO

PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA ZTO C2/36 DEL PI VIGENTE, "VIA GARIBALDI – VIA THIENE". RISOLUZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 1.06.2009 è stato adottato il piano di lottizzazione di iniziativa privata della Z.T.O. C2/36 del P.R.G. vigente, “Via Garibaldi – Via Thiene” a destinazione residenziale, presentato dai Sigg. Canale Rita, Menaldo Mauro, Costruzioni Zanandrea S.r.l., Panozzo Gabriella, Toniolo Lino, Schiro Romeo, Schio Dario, Crivellaro Maria, Panozzo Gabriella, Maver S.n.c. di Manfron Maurizio e Verona Stefano, Dal Santo Elio, Panozzo Pierina, Gregori Cinzia, Gregori Sabrina, Gregori Giovanni Battista, Valle Beatrice e Pasin Cristina, proprietari degli immobili ubicati tra via Garibaldi e via Thiene e catastalmente censiti alla Sez. Unica – Foglio 8° mappale n. 420, 1001, 421, 857, 140, 597 ente urbano sub. 10, 595 ente urbano porzione sub. 2, 520, 279, 927 e 1784 ente urbano porzione sub. 1;
- alcuni proprietari di terreni ricadenti all'interno di detto comparto non hanno sottoscritto il Piano di lottizzazione nella stesura definitiva proposta al Consiglio comunale per l'approvazione, e precisamente la Sig.ra Pasin Cristina, proprietaria dell'area distinta in catasto al Fg. 8° porzione del mappale n. 927, ed i Sigg. Schiro Romeo, Schiro Dario e Crivellaro Maria, proprietari dell'area distinta in catasto al Fg. 8° porzione del mappale n. 140;
- nel piano in argomento le quote degli aventi titolo firmatari risultavano superiori ad entrambe le percentuali fissate dall'art. 20 c. 6 della L.R. 11/2004 (*51% del valore degli immobili, in base al relativo imponibile catastale, e 75% delle aree*), e pertanto il Piano di lottizzazione della Z.T.O. C2/36 del P.R.G. vigente, “Via Garibaldi – Via Thiene” è stato approvato definitivamente dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 21.02.2012, dichiarando la pubblica utilità per le opere in esso previste e fissando i relativi termini di attuazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 11/2004;

DATO ATTO che in data 11.05.2012 è pervenuto il ricorso al TAR dell'Avv. Andrea Berto per conto della Sig.ra Pasin Cristina per l'annullamento della deliberazione n. 4 del 21.02.2012 di approvazione del Piano di lottizzazione di iniziativa privata della Z.T.O. C2/36 del P.R.G. vigente, “Via Garibaldi – Via Thiene”, e che su tale ricorso il Comune non si è costituito in giudizio;

RILEVATO che:

- con atto n. 9933 di rep. del Notaio Dott. Carlo Santamaria Amato in data 11.07.2012 è stato costituito il consorzio urbanistico denominato “Consorzio C2/36”, composto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004, dalla maggioranza dei proprietari che hanno sottoscritto il Piano di lottizzazione della Z.T.O. C2/36 del P.R.G. vigente, registrato a Schio in data 6.08.2012 al nr. 2949 Serie 1T e trascritto a Schio in data 7.08.2012, al n. 7341 RG e 5665 RP;
- con atto n. 1600 di rep. del Segretario comunale in data 6.02.2013 è stata stipulata la convenzione relativa alla realizzazione della lottizzazione della Z.T.O. C2/36 “Via Garibaldi – Via Thiene”, registrata a Schio in data 11.02.2013 Vol. 1 nr. 7 e trascritta a Schio in data 11.02.2013, al n. 1409 RG e 944 RP;
- a seguito dell'inutile decorrenza dei termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c. 6 della L.R. 11/2004, fissati dal Consiglio comunale per gli adempimenti relativi all'attuazione del Piano di lottizzazione sopra indicato, con delibera di Giunta comunale n. 82 in data 9.08.2013 si è stabilito di avviare le procedure espropriative ai sensi del DPR 327/2001 nei confronti dei proprietari dissenzienti, delegando al “Consorzio C2/36” l'esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del T.U. Espropri, DPR n. 327 del 2001 ed ai sensi dell'art. 21, comma 5 della LR 11/2004, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria del Piano di lottizzazione C2/36 dichiarate di pubblica utilità (art. 20 c. 12 della LR 11/2004), previste dall'art. 8 della convenzione e dai relativi allegati di progetto;

DATO ATTO che:

- in data 20.05.2013 è stato rilasciato al Sig. Verona Stefano, in qualità di Presidente del “Consorzio C2/36” il permesso di costruire n. 33 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste all'interno del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.);

- il Consorzio ha comunicato, tramite notifica da parte del Comune in data 1.10.2013, alla Sig.ra Pasin Cristina l'avvio del procedimento per la determinazione dell'indennità provvisoria;
- in data 28.10.2013, la Sig.ra Pasin Cristina, tramite l'avv. Andrea Berto, comunicava all'autorità espropriante di non condividere le modalità di determinazione dell'indennità di esproprio, contestando altresì l'individuazione della superficie interessata dall'esecuzione delle opere di urbanizzazione. Pertanto il procedimento espropriativo è rimasto sospeso;
- con istanza prot. 11544 del 07.08.2014 il Consorzio ha chiesto il rilascio di un nuovo permesso di costruire per la realizzazione delle opere, in quanto il primo era decaduto per mancato inizio dei lavori;
- con nota in data 09.01.2015 prot. 424 il Consorzio ha richiesto una proroga di trenta mesi per l'inizio dei lavori, fermo restando il termine del 21.02.2017 per la conclusione dei lavori stessi. Contestualmente è stata richiesta all'Ente garantito (il Comune di Piovene Rocchette) il riutilizzo della polizza fidejussoria per il periodo di proroga;
- con Delibera di Giunta comunale n. 8 del 19.01.2015 è stata concessa una proroga di trenta mesi per l'inizio dei lavori. Il Comune ha richiesto inoltre alla società assicurativa fidejussore il riutilizzo della garanzia prestata per un periodo successivo pari a quello durante il quale non sono state eseguite le opere;
- a seguito della richiesta presentata dal Consorzio, in data 26.03.2015 è stato rilasciato un nuovo permesso di costruire n. PC/14/2015;
- con nota prot. 1881 del 12.02.2016 il Consorzio ha comunicato l'applicazione di un'ulteriore proroga di tre anni ai termini della convenzione, prevista dalla Legge 98/2013, art. 30 comma 3 bis;
- con nota in data 16.12.2016 prot. n. 17434 il Consorzio ha richiesto al Comune un parere in merito ad una ipotesi di Variante al P.d.L. in previsione di un accordo con la signora Pasin Cristina, che prevedeva fra l'altro l'esclusione di gran parte del lotto di proprietà di quest'ultima dal perimetro della lottizzazione, con eliminazione di un parcheggio pubblico previsto dal P.R.G. su tale lotto;
- con nota in data 14.02.2017 prot. 1901, il responsabile del Servizio urbanistica informava il Consorzio che il presupposto affinché l'Amministrazione comunale potesse valutare la proposta di eliminazione del parcheggio su via Garibaldi, previsto dal vigente Piano degli Interventi sul terreno di proprietà della Sig.ra Pasin Cristina, era che la domanda venisse presentata dalla medesima proprietaria. Inoltre, per eliminare la previsione urbanistica riguardante detto parcheggio pubblico, una volta che questo non fosse più attuato tramite il PdL, andavano applicati i criteri per la perequazione urbanistica definiti dal Consiglio comunale con la propria deliberazione n. 45 del 25.10.2016;
- in data 22.03.2017 è stato sottoscritto un accordo privato tra il Consorzio e la signora Pasin Cristina, per la cessione bonaria al Consorzio di un terreno corrispondente al tratto iniziale della futura strada di lottizzazione;
- con istanza pervenuta in data 28.07.2017 al prot. n. 9666 il Consorzio ha richiesto l'approvazione di una Variante al Piano di Lottizzazione approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 21.02.2012. Contemporaneamente, con la nota prot. 9665 sono state comunicate al Comune le difficoltà riscontrate all'interno del "Consorzio C2-36" proponendo all'Amministrazione Comunale di inserire nella nuova Convenzione alcune condizioni, fra cui l'esecuzione parziale delle opere causa la difficoltà economica di un soggetto facente parte del Consorzio;
- con nota in data 3.10.2017 prot. 12638 il responsabile del Servizio urbanistica richiedeva un'integrazione documentale e comunicava, fra l'altro, che non era possibile autorizzare tale esecuzione delle opere in modo parziale, in quanto non conforme alle finalità di interesse pubblico sottese alla realizzazione ed all'acquisizione in tempi certi da parte del Comune di opere di urbanizzazione complete e funzionali, anche ai fini della successiva manutenzione.

VISTA la lettera pervenuta in data 13.10.2017 al prot. n. 13241 con la quale il Presidente del "Consorzio C2/36" comunica di aver convocato in data 12 ottobre 2017 l'Assemblea dei Consorziati la quale, preso atto delle sopraggiunte difficoltà di realizzare il progetto di lottizzazione approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 21.02.2012, ha deliberato all'unanimità di rinunciare all'esecuzione delle opere previste

dai Piano di Lottizzazione "C2-36" ed ha stabilito di incaricare il Presidente, sig. Stefano Verona, di richiedere al Comune la revoca della convenzione e lo svincolo della polizza fidejussoria.

VERIFICATO nella sopracitata nota che il Presidente del "Consorzio C2/36" chiede, a nome dei consorziati, di rinunciare all'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano di lottizzazione C2/36. Chiede inoltre la risoluzione consensuale della convenzione urbanistica per l'impossibilità di realizzare la lottizzazione a causa di difficoltà riscontrate all'interno del consorzio, con svincolo della relativa polizza senza spese e oneri a carico del consorzio medesimo;

CONSIDERATO che ai lottizzanti sono stati rilasciati n. 2 permessi a costruire, ma che i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione non sono mai iniziati all'interno del perimetro del P.U.A.;

CONSIDERATO altresì che non sono mai stati corrisposti dai lottizzanti contributi e/o oneri di urbanizzazione per il rilascio di permessi di costruire;

DATO ATTO che:

- come detto, il P.U.A. non ha avuto realizzazione neppure parziale e pertanto lo stato dei luoghi non risulta compromesso;
- la revoca del P.U.A. e la conseguente risoluzione della convenzione non arrecano pregiudizi all'interesse pubblico in quanto le opere di urbanizzazione previste risultano funzionali unicamente alle edificazioni da realizzarsi all'interno del perimetro della lottizzazione e non è prevista la realizzazione e/o cessione di alcuna altra opera pubblica tale da giustificare un persistente interesse del Comune all'attuazione del medesimo P.U.A. o all'intervento sostitutivo con rivalsa sui lottizzanti;

RILEVATO pertanto che il Comune di Piovene Rocchette ai sensi dell'art. 19 "Inadempienza e facoltà del Comune" della Convenzione Urbanistica in data 6.02.2013, tutt'ora valida, non intende sostituirsi alla Ditta lottizzante nel provvedere direttamente all'attuazione del P.U.A. e quindi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione;

VISTO l'art. 21-quinquies della L. 241/90;

VISTO lo schema di atto di risoluzione consensuale da stipularsi con i lottizzanti, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 5, comma 13, del D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011, circa la competenza della Giunta comunale sull'approvazione degli strumenti attuativi, nonché il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON votazione unanime resa ai sensi di legge

DELIBERA

- 1) **di prendere atto** della volontà di risolvere la convenzione relativa alla realizzazione della lottizzazione della Z.T.O. C2/36, denominata "Via Garibaldi – Via Thiene", comunicata dal Presidente del Consorzio C2/36 in data 13.10.2017 al prot. n. 13241 e per l'effetto, avuto riguardo all'insussistenza di pregiudizi per l'interesse pubblico, di disporre la revoca della delibera di C.C. n. 4 del 21.02.2012, con la quale è stato approvato il P.U.A. in argomento;
- 2) **di dare atto** che, a seguito la revoca di cui sopra, rimangono invariate le previsioni del vigente Piano degli Interventi per la Z.T.O. C2/36;
- 3) **di assentire** alla risoluzione consensuale della convenzione n. 1600 di rep. del Segretario comunale in data 6.02.2013;
- 4) **di autorizzare** il competente Responsabile del Servizio alla sottoscrizione dell'atto notarile di

risoluzione, secondo lo schema allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che il medesimo Responsabile potrà apportare le eventuali modifiche formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie in sede di stipula;

- 5) **di autorizzare** il Responsabile del Servizio allo svincolo del deposito cauzionale di €. 227.239,00 prodotto in atti con polizza fideiussoria n. 443191 del 28.01.2013 della compagnia Assicurativa Elba Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Il Giglio – Campi Bisenzio, nonché all'adozione di tutti gli altri atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
- 6) **di dare** atto che tutte le spese inerenti e conseguenti alla risoluzione sono a carico dei lottizzanti;
- 7) **di dichiarare**, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 – del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267, attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. _____

RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE C2/36 DENOMINATA “VIA GARIBALDI – VIA THIENE”

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____ (_____) alle ore ____ nell'Ufficio _____, avanti a me, _____, Segretario Comunale del Comune di Piovene Rocchette, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, non assistito dai testimoni, ai quali le parti comparenti, d'accordo tra di loro e con il mio consenso, hanno rinunciato;

SONO PRESENTI

_____ nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto ed interesse del **COMUNE di PIOVENE ROCCHETTE**, C.F. n. 83000930244, nella sua qualità di _____ del Comune di Piovene Rocchette, ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c) del T.U. n. 267 del 18.08.2000, in forza del decreto del Sindaco prot. n. _____ del _____ a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree e delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31.03.1999, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e domiciliato, per la funzione esercitata, presso il Comune di Piovene Rocchette, via della Libertà n. 82; ed il signor:

VERONA STEFANO, nato a Schio (VI) il 05.08.1961, residente a Schio in Via Palazzina, 98, Presidente del Consorzio Urbanistico denominato “**CONSORZIO C2/36**”, con sede in Piovene Rocchette (VI), Viale Matteotti 5, Cod. Fiscale 03775630241, in forza delle disposizioni contenute nell'atto di costituzione n.9933 di Repertorio, n. 5535 di Raccolta del Dott. Carlo Santamaria Amato, Notaio in Piovene Rocchette (VI) dell'11.07.2012 registrato a Schio (VI) il 06.08.2012 al n. 2949 Serie 1T, trascritto a Schio il 07.08.2012 al n. 7341 RG e al n. 5665 RP, in virtù dei poteri attribuiti con verbale dell'Assemblea consortile ordinaria n. 1 del 02.08.2012 (allegato sub “A” al presente atto), in nome e per conto dei signori:

COSTRUZIONI ZANANDREA S.R.L. con sede in Carrè (VI) via Fondovilla n. 85, partita IVA 02114670249, iscritta al numero 24.368 del Registro delle Imprese del Tribunale di Vicenza;

Toniolo Lino nato a Velo d'Astico (VI) il 15.12.1940 residente a Piovene Rocchette via Mazzini n. 1 codice fiscale TNL LNI 40T15 L723O;

Toniolo Silvia nata a Thiene (VI) il 13.12.1969, residente a Schio (VI) n Via Manin 21, codice fiscale TNL SLV 69T53 L157B;

Toniolo Ilaria nata a Malo (VI) il 10.06.1971, residente a Zugliano (VI) Via Don Gaspare Zonta 13, codice fiscale TNL LRI 71H50 E864H;

Toniolo Anna nata a Malo (VI) il 10.07.1977, residente a Piovene Rocchette (VI) Via Giuseppe Mazzini 1, codice fiscale TNL NNA 77L50 E864G;

Panozzo Gabriella nata a Piovene Rocchette (VI) il 06.07.1962, residente a Zanè (VI) in via De Gasperi n. 15, codice fiscale n. PNZ GRL 62L46 G694N;

MAVER S.N.C. DI MANFRON MAURIZIO E VERONA STEFANO con sede in Piovene Rocchette (VI) via Thiene n. 36, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 03408100240 numero R.E.A. VI-323207;

Panozzo Pierina nata a Carrè (VI) il 28.09.1928 residente a Piovene Rocchette (VI) in via Thiene 38 codice fiscale PNZ PRN 28P68 B835W;

Dal Santo Elio nato a Thiene (VI) il 22.11.1964 residente a Piovene Rocchette (VI) in via Thiene, 38 codice fiscale DLS LEI 64S22 L157Z;

Gregori Giovanni Battista nato a Piovene Rocchette (VI) il 15.07.1938 residente a Piovene Rocchette (VI) in via Thiene n. 40, codice fiscale GRG GNN 38L15 G694C;

Valle Beatrice nata a Zugliano (VI) il 27.03.1938 residente a Piovene Rocchette (VI) in via Thiene n. 40, codice fiscale VLL BRC 38C67 M199R;

Gregori Cinzia nata a Thiene (VI) il 15.01.1967 residente a Carrè (VI) in via Balestri n. 43, codice fiscale GRG CNZ 67A55 L157M;

Gregori Sabrina nata a Thiene (VI) il 30.04.1968 residente a Velo d'Astico (VI) in via Santina n. 1, codice fiscale GRG SRN 68D70 L157B;

persone che nel proseguo dell'atto verranno indicati come "DITTA LOTTIZZANTE" e della cui identità personale del rappresentante io Segretario sono certo, il quale espressamente rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni. Tale consorzio dichiara di intervenire nel presente atto quale rappresentante degli attuali proprietari degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale di intervento della Z.T.O. C2/36 che vi hanno aderito, con esclusione dei dissenzienti.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21.02.2012, esecutiva, veniva approvato il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata della Z.T.O. C2/36 del P.R.G. vigente, "Via Garibaldi – Via Thiene" a destinazione residenziale, presentato dai Sigg. Canale Rita, Menaldo Mauro, Costruzioni Zanandrea S.r.l., Panozzo Gabriella, Toniolo Lino, Schiro Romeo, Schio Dario, Crivellaro Maria, Panozzo Gabriella, Maver S.n.c. di Manfron Maurizio e Verona Stefano, Dal Santo Elio, Panozzo Pierina, Gregori Cinzia, Gregori Sabrina, Gregori Giovanni Battista, Valle Beatrice e Pasin Cristina, proprietari degli immobili ubicati tra via Garibaldi e via Thiene e catastalmente censiti alla Sez. Unica – Foglio 8° mappale n. 420, 1001, 421, 857, 140, 597 ente urbano sub. 10, 595 ente urbano porzione sub. 2, 520, 279, 927 e 1784 ente urbano porzione sub. 1;

- con atto n. 1600 di rep. del Segretario comunale in data 6.02.2013 è stata stipulata la convenzione relativa alla realizzazione della lottizzazione della Z.T.O. C2/36 "Via Garibaldi – Via Thiene", registrata a Schio in data 11.02.2013 Vol. 1 nr. 7 e trascritta a Schio in data 11.02.2013, al n. 1409 RG e 944 RP;

- essendo venuto meno l'interesse degli aventi titolo a dare esecuzione alle previsioni del P.U.A., la Giunta Comunale, con deliberazione n. _____ in data _____, esecutiva, adottata su conforme richiesta dei Lottizzanti, revocava il P.U.A. e accettava la risoluzione consensuale della convenzione sopra richiamata;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Il Comune di Piovene Rocchette, preso atto di quanto sopra da parte della Ditta Lottizzante in merito alla rinuncia dell'attuazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata della Z.T.O. C2/36 del P.R.G. vigente, "Via Garibaldi – Via Thiene", nel richiamare quanto previsto dalla Convenzione Urbanistica n. 1600 di rep. del Segretario comunale in data 6.02.2013, tuttora valida, ed in particolare l'art. 8 - "Opere di urbanizzazione primaria" e l'art. 11 "Cessione di aree a standard e vincolo di uso pubblico", rinuncia all'esecuzione diretta dei lavori di realizzazione delle opere e dei servizi, in sostituzione della Ditta Lottizzante;

Articolo 2

Il Comune e la Ditta Lottizzante dichiarano di voler consensualmente risolvere, come in effetti risolvono, la convenzione attuativa del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata della Z.T.O. C2/36, sottoscritta in data 6.02.2013 avanti al Segretario comunale (Repertorio n. 1600, registrata a Schio in data 11.02.2013 Vol. 1 nr. 7 e trascritta a Schio in data 11.02.2013, al n. 1409 RG e 944 RP), la quale deve considerarsi in data odierna priva di ogni ulteriore effetto giuridico.

Articolo 3

Le parti si danno reciprocamente atto che con la risoluzione cessa qualunque vincolo ed assoggettamento derivante dalla convenzione sugli immobili di proprietà della Ditta Lottizzante ed in premessa descritti, autorizzando nel contempo il Responsabile del Servizio allo svincolo delle garanzie di legge nei confronti della Ditta Lottizzante.

Articolo 4

La Ditta Lottizzante dichiara di rinunciare a tutti gli interventi previsti e non realizzati, nonché al rimborso di quanto versato e delle spese a qualsiasi titolo sostenute, rinunciando ad ogni rivalsa nei confronti del Comune.

La Ditta Lottizzante dichiara altresì di non pretendere che la capacità edificatoria venga trasferita in altri immobili di proprietà nel P.A.T. o nel P.I.

Con la sottoscrizione del presente atto quindi il Comune autorizza lo svincolo della cauzione di €. 227.239,00 (duecentoventisettemiladuecentotrentanove/00) rilasciata con polizza fideiussoria n. 443191 del 28.01.2013 dalla compagnia Assicurativa Elba Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Il Giglio – Campi Bisenzio.

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 2655 del Codice Civile le parti concordemente richiedono l'annotazione della risoluzione consensuale della convenzione a margine della trascrizione n. _____ esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 6

Tutte le spese, imposte e tasse relative al presente atto, nessuna esclusa, sono interamente a carico della Ditta Lottizzante. Ai fini fiscali, le parti dichiarano che il valore del presente atto ammonta ad € 227.239,00 (duecentoventisettemiladuecentotrentanove/00).

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 830 - 2017

oggetto: **PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA ZTO C2/36 DEL PI VIGENTE, "VIA GARIBALDI – VIA THIENE". RISOLUZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .

Il Responsabile del Servizio
DAL BRUN PIERANTONIO

Piovene Rocchette, 21-12-2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette, 21-12-2017

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO